

Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali stabilite in uno Stato membro di enti creditizi ed istituti finanziari aventi sede sociale fuori di tale Stato membro ⁽¹⁾

(87/C 319/19)

Il Consiglio, in data 23 settembre 1986, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 54 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione «Industria, commercio, artigianato e servizi», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base della relazione Pardon, in data 6 maggio 1987.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 24 settembre 1987, nel corso della 248ª sessione plenaria, il seguente parere:

Il Comitato approva la proposta di direttiva, ma approfitta dell'occasione per esprimere alcune considerazioni con spirito costruttivo.

1. Osservazioni generali

1. Il Comitato fa riferimento alle considerazioni sviluppate nel parere sulla proposta di 11ª direttiva del Consiglio basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato, relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato (COM(86) 397 def.). Una volta in vigore, tale direttiva infatti si applicherà anche agli enti creditizi ed agli istituti finanziari costituiti sotto forma di società, alle quali si applica la Direttiva 68/151/CEE, a meno che agli Stati membri non venga riconosciuta la facoltà di non applicare le disposizioni relative agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili.

2. La proposta di direttiva ha dunque per oggetto il completamento della 11ª direttiva per quanto riguarda questo punto. Trattandosi di enti creditizi ed istituti finanziari, le esigenze, in materia di pubblicità dei conti, sono più rigorose che per le società aventi altri oggetti sociali.

3. In base alla proposta di direttiva, gli Stati membri dovranno prevedere la pubblicazione da parte delle succursali, negli Stati membri in cui sono stabilite, dei conti annuali, dei conti consolidati, della relazione sulla gestione, della relazione sulla gestione consolidata, delle relazioni redatte dalle persone incaricate della revisione dei conti annuali e dei conti consolidati della società di cui la succursale costituisce un elemento.

4. Inoltre, per le ragioni che hanno ispirato la proposta di 11ª direttiva, la proposta in esame vieta agli Stati membri di esigere la pubblicazione dei conti annuali che si riferiscono all'attività della succursale stessa.

5. Tuttavia, per quanto riguarda gli enti creditizi e gli istituti finanziari, la proposta di direttiva consente agli Stati membri, finché non sia attuato un coordinamento ulteriore, di esigere informazioni supplementari concernenti:

- il capitale di dotazione della succursale,
- i profitti e le perdite della succursale,
- i seguenti proventi:
 - gli interessi percepiti,
 - redditi derivanti dal possesso di azioni e di partecipazioni,
 - le commissioni riscosse,
 - le altre entrate d'esercizio,
- l'importo complessivo dei crediti e dei debiti imputabili alla succursale, ripartiti secondo enti creditizi e clienti,
- l'importo complessivo del saldo attivo o passivo della succursale, previa compensazione, verso la sede centrale, le altre succursali e le imprese incluse nei conti consolidati dell'ente creditizio o dell'istituto finanziario,
- una descrizione dell'attività della succursale, con indicazione dei principali settori d'attività, durante l'esercizio finanziario.

6. Il Comitato auspica che si realizzino rapidamente tutte le condizioni necessarie per un effettivo mercato interno europeo; esso è pronto ad appoggiare proposte tendenti a conseguire in modo valido tale obiettivo, tenendo conto di tutte le realtà economiche e sociali, ivi compresa la tutela dei risparmiatori e dei terzi.

7. Nel campo vero e proprio oggetto della direttiva — gli enti creditizi e gli istituti finanziari — la realizzazione di un effettivo mercato interno presuppone che

⁽¹⁾ GU n. C 230 del 11. 9. 1986, pag. 4.

la coesione economica sia rafforzata dalla libertà dei movimenti di capitali, da un più stretto coordinamento nel settore delle parità tra le monete degli Stati membri, e, più in generale, da un coordinamento delle politiche economiche.

7.1. La Commissione deve continuare i propri sforzi anche in questi settori.

8. In tutti gli Stati membri, i soggetti economici considerati nella direttiva, e specialmente gli «enti creditizi» a mente della Direttiva 77/780/CEE, sono oggetto di regolamentazioni specifiche. Sotto il profilo metodologico, ma senza che la distinzione si presenti così netta nella realtà economica, si può distinguere tra due tipi di regolamentazioni relative a tali soggetti:

- a) una regolamentazione di tipo macroeconomico, la quale permette alle autorità degli Stati membri di utilizzare tali soggetti come strumenti della loro politica economica, specie nei settori del cambio, della moneta e del credito;
- b) una regolamentazione di tipo microeconomico, la quale consente alle autorità di esercitare un «controllo cautelare» tendente a vigilare sulla liquidità, la solvibilità e la redditività di tali soggetti, in modo da garantirne la sicurezza, tanto per proteggere i depositi e i risparmi loro affidati, quanto per assicurare la continuità nella distribuzione del credito, indispensabile al corretto funzionamento dell'economia.

8.1. Per quanto riguarda la lettera a), è evidente che la succursale di un ente creditizio che si stabilisce in uno Stato membro diverso da quello della società di cui essa costituisce un elemento, entra, per il fatto medesimo e per la natura stessa della sua attività, in un altro ordine monetario rispetto a quello della sede sociale. A seguito di tale insediamento, la succursale diventerà, come accade per le banche che sono soggette al diritto del paese di stabilimento, uno strumento a disposizione delle autorità responsabili della politica monetaria, creditizia e del cambio.

8.2. Per ciò che concerne la lettera b), allo stadio attuale dell'integrazione comunitaria, la succursale di un ente creditizio stabilita in uno Stato membro diverso da quello della società di cui costituisce un elemento, entra, per il fatto medesimo e per la natura stessa della sua attività, in un altro ordine giuridico, normativo e amministrativo rispetto a quello della sede sociale. Ne fa fede l'articolo 4, primo comma, della Direttiva 77/780/CEE. Per questo stesso fatto, la succursale sarà sottoposta alle norme in vigore nel paese ospitante, sia per ragioni inerenti alla sicurezza dei depositanti, sia per ragioni di parità concorrenziale tra soggetti economici operanti sulla stessa piazza.

8.2.1. Progressi possono venir fatti in questo campo, molto più agevolmente e molto più rapidamente rispet-

to a quello del controllo macroeconomico che rientra nella politica economica degli Stati membri. La Commissione si occupa di tale aspetto e di ciò il Comitato si compiace.

9. Tenuto conto delle considerazioni che precedono, la succursale o il gruppo di succursali stabilito in uno Stato membro diverso da quello del paese della sede dovrà sempre, per il momento, tenere e presentare situazioni contabili adeguate per le esigenze delle autorità monetarie e situazioni contabili appropriate per controlli cautelari, non fosse che per garantire il controllo della sua liquidità se, in futuro, quello della sua redditività e solvibilità viene assunto dall'autorità di controllo del paese di origine.

10. Il Comitato considera compito delle autorità comunitarie tentare di risolvere i problemi evocati sopra e proporre un ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, al fine di rendere equivalenti controlli per garantire, all'interno del mercato europeo, una sicurezza di livello paragonabile ed eque condizioni di concorrenza tra soggetti economici operanti sullo stesso mercato.

11. Per tener conto delle particolarità socioeconomiche dei singoli Stati membri, la Commissione dovrebbe, in attesa di un ulteriore coordinamento, consentire agli Stati membri che lo desiderino, di esigere la pubblicazione dei conti delle succursali o dei gruppi di succursali la cui influenza economica e sociale è realmente rilevante. In tal caso dovrebbero essere previsti nella direttiva criteri obiettivi. Lo stesso obbligo dovrebbe essere imposto alle succursali di pari importanza degli enti creditizi e degli istituti finanziari con sede nello Stato membro in questione.

2. Osservazioni particolari

Articolo 1, primo comma

12. Il campo di applicazione della proposta di direttiva è definito con riferimento a quello della «proposta di direttiva concernente i conti annuali delle banche e degli altri istituti finanziari»⁽¹⁾.

12.1. Il Comitato rileva differenze, quanto al campo di applicazione, per ciò che riguarda le persone, nelle direttive richiamate:

- a) la Direttiva 77/780/CEE si applica alle persone fisiche e alle persone giuridiche a mente dell'articolo 58, secondo comma, del Trattato;

⁽¹⁾ GU n. C 130 del 1. 6. 1981 e proposte di modifica (GU n. C 83 del 24. 3. 1984 e GU n. C 351 del 31. 12. 1985).

- b) la direttiva esaminata si applica alle persone giuridiche a mente dell'articolo 58, secondo comma, del Trattato, ma non alle persone fisiche;
- c) la proposta di 11^a direttiva, alla quale la proposta in esame si riferisce, si applica alle « società di capitale », ma non alle altre forme di società a mente dell'articolo 58, secondo comma, del Trattato, né alle persone fisiche.

12.2. Il Comitato si chiede se tali differenze inerenti al campo di applicazione non possano provocare distorsioni di concorrenza ed invita la Commissione ad avviare un attento esame della questione.

12.3. In ogni caso, il Comitato tiene a ribadire, per ogni evenienza, l'osservazione formulata in merito alla proposta di 11^a direttiva: l'esistenza di conti consolidati non ha, legalmente, dal punto di vista della sicurezza e del ricorso dei terzi creditori, alcun significato, a meno che la società madre non si sia impegnata ad accollarsi i debiti della filiale.

Articolo 2, paragrafo 3

13. La direttiva riguarda esclusivamente la pubblicità verso i terzi. Essa non tocca in nulla gli obblighi in materia d'informazione cui sono tenute le succursali nei confronti delle autorità monetarie e di controllo del paese ospitante. Occorrerebbe confermare ciò in un considerando.

Articolo 2, paragrafo 4

14. Il Comitato considera che, in linea di principio, le informazioni supplementari previste all'articolo 2, paragrafo 4 (cf. punto 5) siano sufficienti a garantire

l'informazione dei terzi e a stabilire condizioni eque di concorrenza, nello Stato membro in cui, fino ad ora, era richiesta la pubblicazione dei conti annuali delle succursali.

Da un punto di vista giuridico, infatti, la pubblicazione di tali conti non presenta alcun significato e un'esigenza di tal genere è in contraddizione con l'obiettivo della costituzione di un mercato interno unico nella Comunità.

14.1. Il testo, in alcune lingue, della lettera b) dell'articolo 2, quarto comma, è poco comprensibile.

Deve leggersi come segue:

« b) una descrizione dell'attività della succursale, con indicazione dei principali settori d'attività durante l'esercizio finanziario. »

Articolo 4

15. Tenuto conto della specificità degli enti in questione e considerando che essi hanno già l'obbligo di presentare alle autorità di controllo del paese ospitante situazioni contabili redatte nella lingua del suddetto paese, il Comitato non si oppone a che i documenti siano pubblicati nella lingua del paese ospitante.

Articolo 5

16. Il Comitato di contatto è quello istituito con la direttiva concernente i conti annuali di taluni tipi di società.

16.1. Il Comitato si domanda se non sarebbe opportuno attribuire anche una certa competenza al « comitato consultivo » istituito dall'articolo 11 della Direttiva 77/780/CEE.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 1987.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Alfons MARGOT